



**SOCIETA' DELLA SALUTE
AREA PRATESE**

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 – 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 40 DEL 22 NOVEMBRE 2021**

Oggetto: Centro Diurno per Anziani Non autosufficienti CD LICE MENGONI: approvazione schema di accordo contrattuale per l'erogazione di servizio semi-residenziale e determinazioni conseguenti.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTIDUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **14,30** presso la Sala Conferenze della sede della SDS Area Pratese a Prato, via Roma n. 101, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegati parte integrante e sostanziale:

A) Convenzione tra ASL TC e Centro Diurno Lice Mengoni per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria per persone anziane non autosufficienti - Zona Distretto pratese

B) Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati art.28 GDPR 2016-679 Centro Diurno "Lice Mengoni"

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	X	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,41	X	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,87	X	
Comune di Cantagallo	Roberto Ballo	Assessore delegato	0,80	X	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,84	X	
Comune di Poggio a Caiano	Maria Teresa Federico	Assessore delegato	2,58	X	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,60	X	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,57	X	
Il Presidente: Dr. Luigi Biancalani <i>(firmato in originale)</i>		Ufficio proponente: Società della Salute Area Pratese Estensore: Dott.ssa Cristina Maggini			
Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato in originale)</i>					

Presiede la seduta **Luigi Biancalani**, nella sua qualità di **Presidente**

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS

E' presente il **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente **Saverio Carlesi**

E' presente il **Presidente della Consulta del Terzo Settore, Sig. Roberto Macrì**

E' presente il **Coordinatore del comitato di Partecipazione, Alessandro Venturi**

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto

L' ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIDERATO che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 09/07/2019 con la quale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 e 9 Giugno 2019 nei Comuni della Zona Pratese e nello specifico nei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, veniva ricostituita l'Assemblea del Consorzio SDS Area Pratese ed eletto il Presidente, Dr. Luigi Biancalani;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SdS n. 35 del 22/11/2021 ad oggetto: "Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese. Ricomposizione della Assemblea a seguito di subentro membro per elezioni amministrative nel Comune di Carmignano";

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 2 del 30.06.2021, con il quale alla Dott.ssa Lorena Paganelli è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

VISTO l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *"organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale"* e *"organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale"*;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 "Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della Società della Salute della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)" con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il documento denominato "Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità" (l.r. 40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)", che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un "Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità" oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

VISTA la "Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.", approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

PRESO ATTO che con la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 24 del 09/12/2019 la SDS dal 01.01.2020 ha assunto la gestione diretta dei servizi socio assistenziali relativamente ai Comuni Vernio, Vaiano, Cantagallo, Montemurlo, Poggio e Carmignano;

VISTA la Delibera 33 del 25.10.2021 “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2022.”;

VISTA la legge regionale n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

VISTA la Deliberazione n. 73 del 9.10.2019 di approvazione del “Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020”;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 6 del 26 febbraio 2020 con la quale si approva il Piano Integrato di Salute 2020-2021;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 14 del 23 febbraio 2021 con la quale si approva il Piano Operativo Annuale 2021;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 27 del 21/12/2020 con la quale si approva il Bilancio economico preventivo 2021-2022-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione DG Azienda USL Toscana centro n. 1234 del 29/08/2019 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione fra l’Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Pratese e i Gestori delle Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria semiresidenziale per persone anziane non autosufficienti dal 01/08/2019 al 31/07/2022”*;

RICHIAMATA la Deliberazione DG Azienda USL Toscana centro n. 1786 del 19/12/2019 avente ad oggetto: *“Pianificazione strategica dei posti letto di Cure Intermedie e RSA e ripartizione moduli specialistici”* con la quale si è proceduto ad individuare degli indicatori utili ad effettuare una pianificazione strategica atta alla definizione del fabbisogno dei posti per cure intermedie, per ricovero residenziale in RSA e per accesso ai centri diurni per il triennio 2020-2023;

TENUTO CONTO che a seguito della ricognizione eseguita dalla Azienda USL Toscana centro in ottemperanza alla deliberazione DG n. 1786 del 19/12/2019, alla Zona Distretto/SDS Area Pratese è stato assegnato un fabbisogno di posti per servizio semi-residenziale di base pari a 100;

CONSIDERATO che la Zona Distretto/SDS Area Pratese non ha ancora raggiunto il fabbisogno dei 100 posti semi-residenziali assegnatole, in quanto attualmente la disponibilità di posti nei centri diurni per anziani non autosufficienti dell’Area Pratese è ad oggi pari a 93;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1797 del 18/12/2019, trasmessa a mezzo PEC, la Società Villa Magli s.r.l. ha trasmesso al Direttore SDS Area Pratese e alla Azienda USL Toscana centro apposita

istanza con richiesta di convenzionamento della Struttura semi-residenziale aggregata alla RSA Lice Mengoni, sita in Vaiano (PO) via Turati 1/A, per complessivi 6 posti;

CONSIDERATO che le restrizioni anticontagio, previste dalla normativa emergenziale Covid-19 a decorrere da marzo 2020, hanno imposto la chiusura temporanea delle strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti con conseguente sospensione dell'istruttoria relativa alla suddetta richiesta di convenzionamento pervenuta da Villa Magli s.r.l.;

ACCERTATO che con DGRT 645/2021 sono state fornite indicazioni per la graduale piena ripresa delle attività dei centri semiresidenziali per persone anziane e con disabilità e conseguentemente anche eliminate le cause ostative al perfezionamento della procedura di convenzionamento con il CD Lice Mengoni di Vaiano;

RITENUTO opportuno di procedere alla stipula di tale convenzione per soddisfare la richiesta di interventi a favore della popolazione non autosufficiente, vista anche la lista di attesa formatasi dopo la forzata sospensione del servizio semiresidenziale;

VISTI

- la richiesta presentata da Villa Magli s.r.l. in data 18/12/2019 in merito al convenzionamento della Struttura semiresidenziale aggregata alla RSA Lice Mengoni;
- il positivo esito delle verifiche amministrative svolte dalla SOS servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia effettuate sulla documentazione autorizzativa e di accreditamento posseduti dalla Struttura semiresidenziale;
- l'assenza di elementi ostativi alla stipula della convenzione con la Struttura semiresidenziale aggregata alla RSA Lice Mengoni;

RITENUTO di stabilire che il convenzionamento in argomento avvenga secondo lo schema della Deliberazione DG Azienda USL Toscana centro n. 1234 del 29/08/2019 con decorrenza 01/12/2021 e durata triennale, fermo restando l'onere per il CD Lice Mengoni di Vaiano di partecipare all'eventuale processo aziendale di revisione del contratto e di adeguarsi alle modifiche che ne dovessero scaturire;

PRESO ATTO che la quota sanitaria giornaliera ammonta ad € 31,99 e la quota sociale ad € 35,01;

ACCERTATO che il costo derivante, in caso di pieno utilizzo, dall'adozione del presente provvedimento, è quantificabile per la parte delle quote sanitarie, a carico del SSN e quindi della Azienda USL Toscana Centro nella misura di:

- anno 2021: euro 4.798,50;
- anno 2022: euro 58.541,70;
- anno 2023: euro 52.591,56;

per la parte delle quote sociali, a carico della Società della Salute Pratese nella misura di :

- anno 2021: euro 5.251,50;
- anno 2022: euro 64.068,30;
- anno 2023: euro 58.396,68;

CONSIDERATO che le risorse necessarie di cui al punto precedente sono previste nel bilancio economico preventivo SdS anni 2021-2022-2023;

VISTO l'art. 8 "Funzioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

VISTO l'art. 10 "Deliberazioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Direttore della SdS Pratese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare** le premesse del presente atto;
- 2) di approvare** lo schema di Convenzione Allegato A) alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema della Deliberazione DG Azienda USL Toscana centro n. 1234 del 29/08/2019 con decorrenza 01/12/2021 e durata triennale, fermo restando l'onere per il CD Lice Mengoni di Vaiano di partecipare all'eventuale processo aziendale di revisione del contratto e di adeguarsi alle modifiche che ne dovessero scaturire;
- 3) di stabilire** che il costo derivante, in caso di pieno utilizzo, dall'adozione del presente provvedimento, è quantificabile per la parte delle quote sanitarie a carico del SSN e quindi della Azienda USL Toscana centro, nella misura di:
 - anno 2021: euro 4.798,50;
 - anno 2022: euro 58.541,70;
 - anno 2023: euro 52.591,56;per la parte delle quote sociali, a carico della Società della Salute Pratese, nella misura di :
 - anno 2021: euro 5.251,50;
 - anno 2022: euro 64.068,30;
 - anno 2023: euro 58.396,68;
- 4) di dare atto** che la spesa trova copertura nel Bilancio della SdS Pratese anni 2021-2022-2023;
- 5) di trasmettere** copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
- 6) di dare pubblicità** al presente atto mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di 15 giorni consecutivi;
- 7) di dare atto** che il presente atto diventa esecutivo a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Repertorio Atti n. _____ del _____

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE E VILLA MAGLI SRL PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA SEMIRESIDENZIALE RSA "LICE MENGONI" PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. PERIODO DAL 01/12/2021 AL 30/11/2023.

L'anno duemilaventuno (2021) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

- l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, rappresentata dal dott. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;
- la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;

E

- Villa Magli S.r.L., Codice Fiscale 05240660489 e Partita IVA 05240660489 con sede legale in Prato (PO), Via Bologna, n.164/14, nella persona del proprio rappresentante legale Mauro Del Zotto, nato a Camaiore (LU) il 29/08/1951 domiciliato per la carica presso la sede della Villa Magli srl, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale aggregato alla RSA "Lice Mengoni", ubicato in Vaiano (PO) Via Togliatti 1/A, nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura"; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTO

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421" e success. modif. e integr.;
- la deliberazione G.R.T. n.311 del 13/10/1998 "Revisione quota sanitaria per le prestazioni in RSA per anziani e determinazione quota sanitaria per l'assistenza ai Centri Diurni";
- la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione G.R.T. n.402 del 26/04/2004 "Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti";

- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;
- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
- la Legge R.T. n.66 del 18/12/2008 “Istituzione del Fondo per la non Autosufficienza”,
- la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr;
- la deliberazione G.R.T. n. 206 del 23/02/2010 “Regolamento di attuazione della legge 82/2009“;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 91 del 5/11/2014;
- la delibera GRT n.995 del 11/10/2016 “ Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
- il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
- il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R);
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 29/08/2019 “Approvazione schema di convenzione fra Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Area Pratese e i Gestori delle Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria semiresidenziale per persone anziane non autosufficienti”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1768 del 19/12/2019 “Pianificazione strategica dei posti letto di Cure Intermedie e RSA e ripartizione moduli specialistici”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “ Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
- la delibera del Direttore Generale n.308 del 21.02.2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio-assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- la delibera Assemblea SdS Area Pratese n. 24 del 09/12/2019 “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di As-

semblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020”.

PREMESSO CHE

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
 - l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;
 - per l’area territoriale pratese la SdS è competente per le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e success. modif. e integr.;
 - con la deliberazione del Direttore Generale n. 1768 del 19/12/2019 è stato pianificato un fabbisogno per la ZD/SdS Area Pratese nel triennio 2020-2023 di posti per centri diurni in modulo base pari a 100 e che tale quota ad oggi non è stata ancora raggiunta;
 - la Struttura semiresidenziale aggregata alla RSA Lice Mengoni è stata autorizzata al funzionamento dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio – Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) con determina n. 29 del 03/09/2019 ai sensi della normativa regionale vigente e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con atto del suddetto S.U.A.P. n. 32 del 25/11/2019 a seguito di istanza telematica presentata dal soggetto gestore;
 - il soggetto gestore della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - la Struttura semiresidenziale aggregata alla RSA Lice Mengoni è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- α) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
- β) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017, relative ai requisiti di idoneità al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e/o adulti inabili, e alla L.R. n. 82 del 28.12.2009 e conseguente regolamento di attuazione e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- 8) la capacità attuale della
Struttura, prevista nell’autorizzazione è di:
- n. 6 posti di diurno per ospiti anziani non autosufficienti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1.1. Richiamo validità premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Utilizzo posti

L’Azienda e la SdS, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizza i posti diurni nell’ambito dei posti autorizzati.

1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.

1. L’Azienda e la SdS si avvalgono dei posti autorizzati per l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie per persone non autosufficienti, segnalati dai servizi socio sanitari territoriali

competenti secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.

2. La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali e socio sanitarie.

3. Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

2.1 Adempimenti generali

1. La Struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (art. 19 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti, formalizzandone l'individuazione al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, dando di tale polizza formale comunicazione all'Azienda e alla SdS;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Azienda e della SdS i casi di decesso e dimissioni, per segnalare la disponibilità di posti.
- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

2.2 Adempimenti relativi alla documentazione

1. La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (allegato A):

- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliere delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell'Azienda e SdS);
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e relative mansioni;

- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e successivo regolamento.

2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda e della SdS, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.
5. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.
6. La Struttura si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
7. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Struttura per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub 1.
8. Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.
9. In relazione alla presente convenzione, l'Azienda e la SdS si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub 1) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.
10. In particolare: l'Azienda e la SdS, per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria diurna, permanente, temporanea o con carattere di urgenza presso la Struttura, comunicheranno i dati personali a quest'ultima.
11. Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Azienda.
12. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2.4 Orario del servizio

L'orario di funzionamento del servizio è per 12 mesi l'anno (con la chiusura dei soli giorni festivi di calendario), almeno per 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato, in orario compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

2.5 Organizzazione della vita comunitaria

1. La Struttura si impegna a :

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.

2. La Struttura si impegna altresì:

- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

2.6 Tutela della salute

1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

2. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

3. La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

4. La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità dell'assistito, a contattare il familiare per l'accompagnamento in uscita dell'ospite, o in caso di urgenza contattare il 118;
- c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito. Gli ospiti faranno accesso al centro diurno muniti dei propri ausili, fermo restando quanto disposto dalla DGRT 1313 del 29/12/2015, Allegato A) – punto 1;

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

1. La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

3.1 Accesso preferenziale

1. La Struttura, autorizzata per il numero di posti riportati in premessa mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone distretto/SSddSS dell'Azienda Toscana Centro e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio della Azienda, non verrà corrisposta la quota sanitaria in mancanza di impegnativa.

2. L'Azienda si impegna a dare riscontro dell'avvenuta presa in carico nel termine di 5 giorni dalla comunicazione di disponibilità, oltre tale termine il CD è libero di assegnare ad altri il posto libero.

3.2 Ingresso in struttura

1. L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM).

2. Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari nella quale viene indicata la Struttura, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria e l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di compartecipazione a carico della SdS.

3. La Struttura, accertata la regolarità della documentazione (P.A.P., le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l'impegnativa al ricovero), accoglie l'ospite dandone comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'impegnativa, entro un giorno lavorativo dall'inserimento.

4. Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti da quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

5. Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.

6. I servizi amministrativi territorialmente competenti provvedono al rilascio dell'impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale e comunale annuale definito dagli stessi.

3.3 Dimissioni

1. La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti, l'avvenuta dimissione dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dall'UVM che determini la necessità di diversa assistenza;

b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;

c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminarmente presa in carico da parte dei servizi competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.

ART. 4 – IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE

4.1 Retta giornaliera semiresidenziale

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico dell'assistito.

2. La retta giornaliera è di *Euro 67,00* (escluso IVA se dovuta).

4.2 Quota sanitaria

Il corrispettivo di parte sanitaria è

-di *Euro 31,99* giornaliere (escluso IVA se dovuta) così come definita dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. 1481/2018 decorrente dal 01/01/2020 (60% della retta modulo base).

4.3 Quota sociale

1. L'importo della quota sociale corrisponde allo standard previsto per le prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.
2. La quota sociale è completamente a carico dell'ospite, salvo diversa determinazione espressa nell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del DPCM 159/2013 e regolamenti territorialmente vigenti. L'Azienda e successivamente la SdS, secondo quanto disposto nella deliberazione n.308/2019 provvederà ad effettuare annualmente un aggiornamento della compartecipazione in base all'ISEE socio-sanitario per prestazioni semiresidenziali presentato dal beneficiario, o da altro soggetto avente titolo dandone informativa alla Struttura e contestualmente all'utente e/o ai familiari, amministratore di sostegno.
3. La Struttura emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.
La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell'utente per le prestazioni di cui all'articolo 6.
4. La quota sociale è di *Euro 35,01* giornaliera (escluso IVA se dovuta) così come definita dalla Società della Salute Area Pratese con apposita delibera annuale emanata dalla Giunta Esecutiva sulla base del Regolamento adottato con delibera Assemblea dei Soci n. 23 del 18/05/2021.

4.4 Ricovero ospedaliero ed altre assenze

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.
2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.
3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30_giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni,(di calendario) verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, , ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale percentuale.
4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni(di calendario), è assicurato il mantenimento del posto.
5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni(di calendario) il servizio amministrativo dell'Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura % sulla quota sociale a carico dell'assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.
6. Nel caso in cui l'assenza dal CD corrisponda alla presenza in regime residenziale temporaneo del medesimo ospite la struttura riceverà il pagamento della sola retta residenziale senza ulteriori corrispettivi al mantenimento del posto nel CD. Al termine dell'inserimento residenziale temporaneo l'utente riprenderà la frequenza in regime semiresidenziale.

4.5 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura

1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare le fatture ai servizi competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anticipando per e-mail al servizio amministrativo territorialmente competente la fattura pro-forma e contestualmente il rendiconto delle presenze/assenze sottoscritto dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.
2. L'Azienda USL Toscana centro provvederà all'emissione dell'ordine di acquisto tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) – Decreto MEF del 27/12/2019.
3. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
4. Qualora questi elementi non siano forniti non sarà predisposto il regolare pagamento.
5. Sarà emessa all'Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati fiscali necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il

periodo di fatturazione, e la tipologia di servizio. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

6. Nel caso di compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale dell'utente, sarà emessa all'Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati ed elementi di cui al precedente punto 3.

7. Entro lo stesso termine, la Struttura emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

4.6 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e della regolarità contributiva della Struttura previo accertamento di:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

2. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192.

In particolare:

a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.

3. Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda/SdS.

4. Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

ART. 5 – QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE

1. La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

2. E' onere della Struttura provvedere quanto previsto dalle disposizioni regionali.

3. La revisione della quota sanitaria avviene nei tempi e modi stabiliti dalla Regione Toscana (vedasi DGRT 1481/2018).

ART. 6 – QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE

1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.

La revisione della quota sociale può avvenire esclusivamente tramite contrattazione con l'Azienda/SdS previa informazione obbligatoria, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione DG 308/2019.

2. In particolare sono da considerare compresi nella quota sociale le voci di costo relative al personale previsto per le varie funzioni assistenziali e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione, utenze, ecc.). La struttura si impegna a garantire a ciascun ospite i seguenti servizi:

- colazione
- pranzo
- merenda
- dieta speciale
- igiene personale al bisogno
- bagno assistito almeno 1 volta alla settimana
- podologo 1 volta al mese
- parrucchiere 1 volta al mese.

3. Ulteriori eventuali servizi rispetto a quelli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

ART. 7 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO

1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.
2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.
3. La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
4. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.
5. La Struttura, a partire dalla vigenza del presente contratto, si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati del Centro Diurno presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.
 - a) STS11 dati della struttura – la struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.
 - b) STS24 flussi di attività - la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'azienda, numero di giornate.

ART. 9 – DURATA

1. Il presente contratto, di durata triennale, entra in vigore il 01/12/2021 e scade il 30/11/2023, rinnovabile per ulteriore tre anni, salvo minor termine in ordine all'assoggettabilità dell'accordo alle modifiche che dovessero essere apportate alle convenzioni dei centri diurni per soggetti anziani non autosufficienti nel triennio.
2. E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.
3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ART. 10 – INADEMPIENZE

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
4. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
5. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all'art. 8 punto 6, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
 - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
 - in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
 - in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
 - in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
 - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

ART. 12 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

ART. 13 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Accordo attuativo.

Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti.

Allegato 1)

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

per l'Azienda USL Toscana centro – Il Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese
(firmato digitalmente)

Per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli
(firmato digitalmente)

Per la Società Villa Magli s.r.l. – Il Legale Rappresentante Dott. Mauro Del Zotto
(firmato digitalmente)

ALLEGATO B

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

1. l'Azienda USL Toscana Centro, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n°1, rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale di seguito anche come "AZIENDA" o "Titolare del trattamento";
2. la Società della Salute Area Pratese, Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS, di seguito anche come "SDS" o "Titolare del trattamento";
3. Villa Magli srl, Codice Fiscale 05240660489 e Partita IVA 05240660489 con sede legale in Prato (PO), Via Bologna, n.164/14, nella persona del proprio rappresentante legale Mauro Del Zotto, nato a Camaiore (LU) il 29/08/1951 domiciliato per la carica presso la sede della Villa Magli srl, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale "Lice Mengoni", ubicato in Vaiano (PO) Via Togliatti 1/A, nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura" o "Responsabile", congiuntamente, tutte, anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28 par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda e SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
 - l'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- con delibera del Direttore Generale n. del è stato stabilito di sottoscrivere tra l'Azienda, la SdS Area Pratese e la Struttura una convenzione relativa alla "definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e socio assistenziali presso il

Centro Diurno “Lice Mengoni”;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- i Titolari hanno affidato alla Struttura lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento UE n. 2016/679, i Titolari hanno ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda/la SDS/Comune in qualità di Titolari del Trattamento, con la presente

NOMINANO

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), il Centro Diurno Lice Mengoni di Vaiano RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono Titolare, rispettivamente, l'Azienda e la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto degli stessi relativamente all'adempimento degli obblighi dedotti nella convenzione citata, affidati dai Titolari al Responsabile.

Articolo 1 – Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto dei Titolari tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una

persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.;

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento i Titolari ne facciano richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire ai Titolari i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico dei Titolari e che le uniche finalità perseguibili con tali

¹

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione dei Titolari.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con i Titolari sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica dei Titolari del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta ai Titolari che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dei Titolari del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra i Titolari del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti dei Titolari del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, così come modificato dal D.LGS 101/2018.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia ai Titolari del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR - si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dai Titolari, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con i Titolari stessi fornendo loro tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere i Titolari con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolari e di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare ai Titolari, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire ai Titolari di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dei Titolari, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto dei Titolari;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione dei Titolari e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare i Titolari e nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce ai Titolari l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà ai Titolari la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dai Titolari, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati dei Titolari, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dai Titolari mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali dei Titolari e, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dai Titolari e o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dai Titolari, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con i Titolari per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso ai Titolari in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione dei Titolari, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare i Titolari per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità ai Titolari che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, i Titolari ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dai Titolari in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dai Titolari (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dai Titolari. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente ai Titolari, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte dei Titolari.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare ai Titolari, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dei Titolari, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza ai Titolari al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con i Titolari e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere i Titolari nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dei Titolari tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate da i Titolari o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora i Titolari rilevassero comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente ai Titolari qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché i Titolari possano accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina. Il Responsabile informa prontamente i Titolari delle eventuali carenze, situazioni anomale o di

emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare ai Titolari l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti ai Titolari, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

I Titolari, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riservano, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato i Titolari da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse loro derivare a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Prato, li _____

per l'Azienda USL Toscana centro - Il Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese

per Società della Salute area pratese – Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli

per Centro Diurno Lice Mengoni – Il Rappresentante Legale Dott. Mauro Del Zotto

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luigi Biancalani
(firmato in originale)

IL DIRETTORE
Lorena Paganelli
(firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

-  Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

-  Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Il DIRETTORE della Sd Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli